

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “Rebirth S.p.A.” (la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Formello (RM).

2.2. Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all’art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all’art. 24.1; il Consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'acquisto, l'alienazione in genere, la locazione (esclusa l'attività di leasing) di beni immobili e mobili di natura connessa e la gestione di immobili di proprietà sociale, nonché l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili. A tal fine la Società può anche avvalersi dell'opera di tecnici e/o professionisti e può commettere e assumere appalti e subappalti;
- realizzazione di strutture in cemento armato e non ed altresì lavori di intonacatura, impermeabilizzazione, isolamenti termici, acustici ed antincendio;
- realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento, nonché di impianti igienici, idrosanitari, impianti a gas, di depurazione delle acque, elettrici, telefonici, citofoni e simili;
- la gestione, l'acquisto e l'alienazione di aziende aventi ad oggetto bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, hotel, bed and breakfast, posti di ristoro in genere e tutto quanto attiene alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- l'attività di ristorazione e catering;
- l'attività di affittacamere anche per brevi soggiorni;
- l'esercizio dell'attività di noleggio, con e senza conducente, di autovetture, autoveicoli, veicoli industriali, autocarri commerciali e industriali, carrelli elevatori, moto e cicli, natanti e roulotte, nel rispetto della disciplina vigente;

- l'organizzazione di eventi (matrimoni, convention, ecc.) nonché la prestazione di servizi relativi al turismo, all'animazione, al teatro, alla musica, alla fotografia, al tempo libero.

La Società, per miglior svolgimento dell'attività sociale e purché strumentale alla realizzazione delle stessa, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare e immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia che all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo; potrà, prestare avalli, fideiussione e ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi.

La Società potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, OPA E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 23.034.705(ventitremilionitrentaquattromilasettecentocinque) ed è diviso in n. 23.034.705(ventitremilionitrentaquattromilasettecentocinque) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 17.531.085 (diciassettemilionicinquecentotrentunomilaottantacinque) azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);
- n. 5.503.620 (cinquemilionicinquecentotremilaseicentoventi) azioni speciali assoggettate a vincolo di intrasferibilità (“**Azioni Speciali**” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”).

6.2. Le Azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per il divieto di trasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle Azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazioni gestito ed organizzato da Euronext Paris (il “**Termine di Conversione**”);

6.4. La conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie (nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale) avverrà allo scadere del Termine di Conversione senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei relativi titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri affinché provveda (i) a depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con la modificazione della suddivisione del capitale in sole Azioni Ordinarie e l’eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; nonché (ii) a comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5. A ciascun socio è assegnato un numero di Azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle Azioni ai sensi dell’art. 2346 c.c.

6.6. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni Speciali in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni Speciali in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell’offerta in opzione, salvo consti l’approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell’art. 2376 c.c.;

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l’approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell’art. 2376 c.c., salvo che le caratteristiche delle nuove Azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni Speciali, ai sensi dell’art. 2376 c.c..

6.7.¹ L’assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 novembre 2024 in prima convocazione, con verbale redatto dal Notaio Filippo Zabban, ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione - da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assembleare, e pertanto fino al 10 (dieci) novembre 2029 (duemilaventinove), e fino a un importo massimo di Euro 10.080.000,00 (diecimilionioctantamila virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo - ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di massime n. 5.600.000 (cinquemilioneisecentomila) azioni ordinarie da offrire in opzione o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, a

¹ La clausola transitoria di cui all’articolo 6.7. verrà riprodotta nel presente statuto nel caso in cui l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile non sia stato integralmente eseguito alla data di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, purché non inferiore a Euro 1,8 (uno virgola otto) per ciascuna azione di nuova emissione, il loro godimento, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni – nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile - presso investitori qualificati, quali banche, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, nonché a servizio della ammissione delle azioni alla negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione ovvero - ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo - con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione nei limiti sopra indicati (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi al seguente principio:

- il prezzo di emissione, purché non inferiore a Euro 1,8 (uno virgola otto) per ciascuna azione di nuova emissione, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega e delle caratteristiche della Società, ferma l'applicazione, come già indicato, dell'articolo 2441 comma 6 del codice civile, ove ne ricorrano le condizioni.

Si precisa, inoltre, che, ove applicabile, il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Consigliere Delegato, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In data 30 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'aumento del capitale a pagamento per nominali Euro 1.416.853,00 (unmilionequattrocentosedicimilaottocentocinquantatre/00), con sovrapprezzo di Euro 1.700.223,00 (unmilionesettecentomiladuecentoventitre/00), mediante emissione di n. 1.416.853 (unmilionequattrocentosedicimilaottocentocinquantatre) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2025.

In data 3 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'aumento del capitale a pagamento per nominali Euro 247.826 (duecentoquarantasettemilaottocentoventisei/00), con sovrapprezzo di Euro 322.174 (trecentoventiduemilacentosettantaquattro/00), mediante emissione di n. 247.826

(duecentoquarantasettemilaottocentoventisei) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da sottoscrivere entro 14 giorni a far data dalla pubblicazione del verbale del Consiglio di Amministrazione presso il Registro delle Imprese.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.3. L'assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.4. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle Azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una Società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Nel caso

di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le Azioni, salvo ove diversamente previsto ai sensi del presente statuto, sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni Ordinarie sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione europeo (“**MTF**”).

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su un MTF, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni, *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi

inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Fino a quando la Società si qualificherà quale PMI, come definita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f) del Regolamento (UE) 2017/1129, la soglia di partecipazione rilevante ai fini di cui al precedente articolo 12.3 è fissata nella misura del 40% (quaranta per cento).

12.5. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su un MTF l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su un MTF, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'art. 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato

dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su un MTF – e in analogia rispetto a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “*Disciplina sulla Trasparenza*” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

13.2. Ciascun azionista, qualora raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM in materia di possesso azionario e/o spettanza del diritto di voto, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o degli eventi che hanno comportato il “*Cambiamento Sostanziale*” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla “*Disciplina sulla Trasparenza*” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il Consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci ordinari che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su un MTF o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o il presidente del Consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale" e mediante apposito avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto, sul sito internet di www.teleborsa.it ovvero altro sito internet prescelto dalla Società per la pubblicazione dei propri documenti, dati ed informazioni di interesse sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in un altro paese appartenente all'Unione Europea.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle Azioni della Società ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un MTF è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.4. Finché le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su un MTF o su un mercato regolamentato l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente, ove nominato, o (in subordine) dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata.

18.2. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi eventualmente previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa – ove diverso - il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), e/o partecipanti a comitati da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione, è stabilita dal Consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c.. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

21.2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della

lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1 del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e rappresentanza e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

22.4. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal presidente del Consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la Corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità

dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su un MTF, ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale MTF.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione delle Azioni della Società alle negoziazioni su un MTF o un mercato regolamentato o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società.

Articolo 34

Foro competente

34.1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Roma, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.